

## **CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L'ALGEBRA, LA GEOMETRIA E LA FISICA TEORICA, "CENTRO REGGE"**

### **Tra**

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata da Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/6/2023;

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) rappresentato dal Presidente Prof. Antonio Zoccoli, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio Direttivo del 28/04/2023;

Il Politecnico di Torino rappresentato dal Rettore pro-tempore, Prof. Guido Saracco, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/7/2022;

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/6/2023;

### **nel seguito definiti "Enti convenzionati" stipulano e convengono quanto segue**

#### **Art. 1: Finalità del Centro**

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, intende:

- promuovere e realizzare la ricerca in Geometria, Algebra e Fisica Teorica, attraverso la cooperazione interuniversitaria e con enti di ricerca, a livello nazionale e internazionale.
- aiutare e stimolare lo scambio tra l'Italia ed altri Paesi di scienziati di tutti i livelli attivi nelle aree della Geometria, dell'Algebra e della Fisica Teorica;
- fornire un riferimento per organizzare Workshop avanzati su temi specializzati nell'ambito della Geometria, all'Algebra e alla Fisica Teorica;
- fornire l'opportunità di mesi-uomo per la visita al Centro per scienziati italiani e provenienti da altri Paesi al fine di collaborazioni scientifiche e per tenere seminari, corsi e lezioni monografiche, dedicate a ricerche avanzate;
- fornire la possibilità di una o più posizioni biennali/triennali per giovani ricercatori che intendano collaborare alle attività del Centro.

Tali fini sono perseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione di seminari, lezioni monografiche, serie di lezioni sui temi di competenza del Centro e degli Enti aderenti;
- organizzazione di una serie periodica di incontri (Journal Club) per scambio di idee, aggiornamento sugli sviluppi recenti e pianificazione delle ricerche;
- serie di lezioni a supporto ed approfondimento per i corsi di Fisica, Fisica dei Sistemi Complessi e Matematica presso i Dipartimenti sopra menzionati;
- pubblicazione delle ricerche effettuate su riviste specializzate con referee e/o su atti di convegni, con affiliazione del Centro REGGE;
- partecipazione a convegni, conferenze specialistiche sugli argomenti promossi dal Centro

REGGE;

- organizzazione di (o partecipazione in) eventi di divulgazione della scienza rivolti al pubblico generale;
- promozione dello scambio culturale e scientifico tra l'Italia ed altri Paesi con l'interscambio di docenti, ricercatori e studenti.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti.

## **Art. 2: Composizione del Centro**

All'atto del rinnovo aderiscono al Centro le sotto-indicate strutture degli Enti convenzionati:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Matematica;
- per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN): Sezione di Torino.
- per il Politecnico di Torino, il Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia
- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica;

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture degli Enti già convenzionati, e/o altre Università o Enti di Ricerca previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 8, adottata a maggioranza dei suoi componenti.

L'ingresso di nuovi contraenti viene formalizzato mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono aderire al Centro docenti, ricercatori, ricercatrici e altro personale afferente alle strutture di cui al precedente art. 2, previa formale richiesta ed allo scopo di partecipare alla attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate all'art.1, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ente.

Possono aderire al Centro, in forma individuale, docenti, ricercatori, e altro personale in servizio presso Università ed enti pubblici di ricerca italiani non convenzionati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 8, adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Possono, inoltre, collaborare con il Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i ad Università ed Enti pubblici di ricerca o in servizio presso Atenei stranieri, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alla attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 1. Tali figure possono essere cooptate nell'ambito delle attività svolte dal Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 9, ma non possono in ogni caso essere formalmente aderenti al Centro né ricoprire incarichi di gestione.

I professori e i ricercatori aderenti al Centro organizzano Unità di Ricerca presso le rispettive sedi e collaborano con le attività della Struttura stabile di ricerca di cui all'art. precedente su specifici progetti coerenti con le finalità del Centro, presentano i risultati della loro ricerca individuale nelle riunioni scientifiche e nei convegni organizzati dal Centro e possono fare richiesta di sostegno economico per periodi di studio all'estero, ove il Centro abbia le disponibilità finanziarie adeguate.

## **Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili**

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, preferibilmente presso il Dipartimento universitario di afferenza del Direttore del Centro, a meno che, per ragioni organizzative e/o scientifiche, non risulti possibile dar luogo a tale coincidenza. Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali delle strutture afferenti al Centro appositamente individuati.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da una struttura afferente rimane

inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario della struttura che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti presso gli Enti convenzionati.

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo propone agli organi competenti degli Enti convenzionati coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

#### **Art. 4: Finanziamento del Centro**

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi eventualmente assegnati dalle strutture degli Enti convenzionati, che potranno mettere a disposizione del Centro fondi di ricerca iscritti nei loro bilanci a qualsiasi titolo e lo svolgimento di attività scientifiche che rientrano nelle competenze e finalità del Centro;
- da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- eventuali donazioni e liberalità. In ogni caso, le liberalità devolute da Enti pubblici e privati ai fini di sostenere il raggiungimento delle finalità generali del Centro sono interamente utilizzate per finanziarne l'attività e il funzionamento come descritti nella presente Convenzione.

I finanziamenti dovranno affluire al Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro sul capitolo intestato a Centro Interuniversitario per l'Algebra, la Geometria e la Fisica Teorica "CENTRO REGGE" (prima denominato Arnold Regge).

Gli Enti che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi degli Enti convenzionati.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite degli Enti convenzionati in relazione all'effettivo apporto che gli Stessi renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti alle strutture degli Enti convenzionati in relazione al loro effettivo apporto.

#### **Art. 5: Funzionamento del Centro**

Allo scopo di dare attuazione alle finalità e alle attività di cui all'art. 1, il Centro REGGE dispone di una struttura operativa di ricerca operante presso la sede amministrativa ed è inoltre organizzato in Unità di Ricerca da costituirsi presso ciascun Ente aderente.

Le Unità di Ricerca saranno costituite in ciascun Ente da docenti o ricercatori inquadrati a qualsiasi titolo.

La Struttura operativa di ricerca del Centro operante presso la sede amministrativa è composta da una Segreteria Organizzativa, dal Direttore del Centro, e da collaboratori del Centro REGGE intestatari di contratti, borse di studio e assegni di ricerca. La Struttura di ricerca è impegnata nella realizzazione dei programmi di attività secondo le finalità definite dall'art. 1 della presente convenzione e specificate dai programmi annuali stabiliti dagli Organi del Centro definiti agli articoli seguenti.

In particolare la struttura stabile di Ricerca:

- coordina i programmi e i progetti approvati dal Consiglio Scientifico con i quali vengono attuate le finalità del Centro REGGE nell'ambito delle metodologie didattiche e della formazione post-laurea, della ricerca di base e applicata, nonché per le attività di disseminazione che prevedono l'intervento sul campo e l'organizzazione del dialogo tra mondo accademico e soggetti esterni;
- cura la pubblicazione di una serie di working papers aventi ad oggetto i risultati dell'attività di ricerca del Centro REGGE e dei ricercatori che collaborano o afferiscono ad esso;
- garantisce il coordinamento e la cooperazione scientifica tra le varie Unità di Ricerca in cui si

articola il Centro.

Nello specifico:

- organizza seminari e convegni per la discussione in comune dei risultati delle varie Unità di Ricerca;
- organizza tavoli di discussione comune per la messa a punto di indirizzi e metodologie di riferimento.

I compensi di quanti collaborano alla Struttura stabile di Ricerca sono previsti dal budget del Centro e i loro costi sono coperti mediante fondi autonomamente acquisiti dal Centro medesimo.

#### **Art. 6: Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Scientifico.

#### **Art. 7: Direttore**

Il Direttore del Centro è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo pieno. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica 4 anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- coordina e sovrintende al funzionamento generale del Centro REGGE, garantendo la coerenza tra le finalità istitutive e i singoli programmi e progetti realizzati dal Centro;
- garantisce la cooperazione tra le diverse Università e gli Enti aderenti al Centro;
- mantiene i contatti tra le Istituzioni Italiane e quelle di altri Paesi, disponendo a tale proposito di un Fondo missioni adeguato allo scopo (missioni di rappresentanza del Centro REGGE in Italia e all'estero);
- vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- predispose il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- predispose la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- garantisce la puntualità e correttezza della rendicontazione agli Enti donatori in merito all'utilizzo delle liberalità ricevute dal Centro
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti di competenza del Centro;
- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.

#### **Art. 8: Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione, programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione

dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati e da due rappresentanti del gruppo di ricerca della sezione INFN di Torino.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di tre mandati consecutivi.

Per la discussione di determinati argomenti, il Consiglio Direttivo può invitare alla riunione anche soggetti esterni, in qualità di uditori.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Enti convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e approva le proposte del Consiglio Scientifico, di cui al successivo art.9
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Enti convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sull'impiego delle risorse messe a disposizione dagli Enti aderenti e dagli Enti finanziatori esterni predisposti dal Direttore del Centro;
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo degli Enti convenzionati;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Enti convenzionati per gli adempimenti conseguenti dei relativi Organi di Governo;
- vaglia e approva le richieste di adesione e collaborazione individuali su parere del Consiglio Scientifico;
- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti o da altre strutture degli Enti già convenzionati e prende atto degli eventuali recessi;
- prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;
- propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Enti convenzionati;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
- approva la relazione di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi da inviare agli Enti donatori;
- decide a maggioranza sul mancato raggiungimento sugli scopi del Centro e sulla mancata realizzazione del programma scientifico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, da un suo sostituto nominato dal Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Consiglio medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

### **Art.9: Consiglio Scientifico e Panel**

Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo delle attività scientifiche del Centro, propone al Consiglio Direttivo le linee generali delle attività dello Stesso ed esercita funzioni esclusivamente

consultive, di iniziativa e proposta.

Il Consiglio Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è costituito dal Direttore del Centro, dal Direttore (o suo delegato) del Dipartimento dell'Università in cui ha sede amministrativa il Centro, e da un rappresentante di ogni Ente convenzionato, selezionato tra i professori di prima o di seconda fascia o ricercatori afferenti al Centro, nonché da un Panel di studiosi italiani e stranieri, di conclamata competenza nelle varie aree di attività del Centro. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Scientifico che ne coordini l'attività.

Il Consiglio Scientifico:

- discute e propone al Consiglio Direttivo il programma di attività annuale del Centro e la relazione di consuntivo annuale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, presentati dal Direttore;
- discute e propone al Consiglio Direttivo l'impostazione dei progetti di attività del Centro all'interno delle diverse aree in cui esso opera;
- discute e valuta, su iniziativa di ciascun membro, la possibilità di intraprendere iniziative innovative coerenti con le finalità del Centro di cui raccomanda l'approfondimento e la traduzione in proposte operative al Consiglio Direttivo.

All'interno del Consiglio Scientifico su proposta del Direttore o del Direttore Scientifico, possono essere attribuite responsabilità per aree di attività o progetti, a gruppi di lavoro diretti dai rappresentanti degli Enti convenzionati. E' inoltre possibile che il Consiglio Scientifico, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, articoli le proprie attività in commissioni che operano sulle aree principali di attività del Centro e che riferiscono al Consiglio Scientifico in seduta plenaria. Ove il Consiglio Scientifico sia coinvolto, come ora indicato, nella progettazione e realizzazione operativa dei programmi di attività del Centro, ad esso partecipano i ricercatori componenti la struttura stabile di ricerca di cui all'art. 4.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce almeno due volte l'anno. In caso di necessità la riunione del Consiglio Scientifico può essere condotta per mezzo di teleconferenza con i suoi membri impossibilitati a raggiungere in quell'occasione la sede del Centro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Scientifico è sufficiente la maggioranza dei presenti. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata da un collaboratore della struttura stabile di ricerca del Centro designato all'uopo segretario del Consiglio Scientifico.

I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni e sono rinnovabili.

#### **Art. 10: Collaborazioni con altri Enti**

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

#### **Art. 11: Modifiche della convenzione**

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione dei competenti organi degli Enti contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa in materia di Centri interuniversitari.

#### **Art. 12: Recessi**

I contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro, tramite lettera raccomandata A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, con almeno 90 giorni di preavviso.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente uscente di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri

assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13: Scioglimento del Centro**

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo agli Enti convenzionati nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- c) venire meno della pluralità di aderenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo propone agli organi competenti degli Enti convenzionati la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

### **Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro**

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Gli Enti convenzionati sono tenuti, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

### **Art. 15: Coperture assicurative**

Ogni Ente Convenzionato garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ogni Ente Convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Ente ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuno degli Enti Convenzionati, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature della struttura ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ogni Ente Convenzionato garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di Ogni Ente Convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni struttura afferente al Centro comunica al proprio Ente l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali degli Enti convenzionati nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ente Convenzionato comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni agli altri soggetti interessati.

**Art. 16: Obblighi di riservatezza**

Gli Enti convenzionati si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

**Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale**

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza agli Enti Convenzionati, alle strutture di afferenza ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Consiglio Direttivo può farsi promotore, presso gli Enti convenzionati, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti degli Enti convenzionati, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascun Ente convenzionato.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

**Art. 18: Durata**

La presente convenzione ha durata di quattro anni.

L'eventuale rinnovo sarà disposto, previa acquisizione di specifiche delibere da parte degli Enti convenzionati, con la stipula di una nuova Convenzione ed a seguito di verifica della positività della collaborazione e della valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo di vigenza del presente testo.

**Art. 19: Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Tribunale del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

**Art. 20: Spese, bollo e firma digitale**

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Enti stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del repertorio e del suo invio in conservazione sostitutiva.

Il RETTORE, prof. Stefano Geuna - Università degli Studi di Torino

Il PRESIDENTE, prof. Antonio Zoccoli - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Il RETTORE, prof. Guido Saracco - Politecnico di Torino

Il RETTORE, prof. Gian Carlo Avanzi - Università degli Studi del Piemonte Orientale